

Allegato A della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 16/11/2021

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)

RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE.

L'affidamento è in regime di concessione per un periodo di anni 4 (quattro) un soggetto iscritto all’Albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, tramite gara.

In ottemperanza al Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145, art. 13 comma 25-bis, la relazione deve essere inviata all’Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico attraverso

l’indirizzo di posta elettronica certificata:
osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE.
Ente affidante	COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO - CS
Tipo di affidamento	CONCESSIONE DI SERVIZIO
Modalità di affidamento	AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA (procedura aperta - art. 60 D.Lgs. 50/2016)
Durata del contratto	4 ANNI
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	NUOVO AFFIDAMENTO
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO - CS

SOGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo : Samuela Golia	
Ente di riferimento	COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO - CS
Area/servizio	Area Tributi
Telefono	0981780222
Email	Tributi@comune.cassanoalloionio.cs.it
Data di redazione	10/11/2021

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, all'art. 34 comma 20 prevede che:

"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste."

La Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, lascia liberi gli Stati membri di decidere le modalità organizzative della prestazione dei servizi di interesse economico generale. E' perciò consentito che, in conformità ai principi generali del diritto comunitario, gli enti pubblici scelgano se espletare tali servizi direttamente o tramite terzi e che, in quest'ultimo caso, individuino diverse forme di esternalizzazione, ivi compreso l'affidamento a società partecipate dall'ente pubblico medesimo.

In tale ambito, peraltro, si possono fare ipotesi distinte:

- a) ricorso al mercato;
- b) partenariato pubblico - privato istituzionalizzato;
- c) affidamento in house.

1) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.

La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate di spettanza dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 ("ruolo" affidato al concessionario del servizio di riscossione) oppure con la procedura indicata dal R.D. 14/4/1910 n. 639 (c.d. "ingiunzione fiscale"). Quest'ultimo strumento è applicabile se la riscossione viene svolta in proprio dall'ente locale o se è affidata ai soggetti indicati nel quarto comma, lettera b), del medesimo articolo (società miste, soggetti iscritti all'albo, ecc.).

Il D.lgs. n. 46/1999 ha introdotto in materia di riscossione una riforma molto importante con la quale, se da una parte il ruolo è divenuto ancor di più il mezzo generale di riscossione delle entrate dello Stato e degli Enti pubblici, d'altra parte per gli enti locali il legislatore non ha posto un obbligo di utilizzazione del ruolo, ma solo una facoltà. Infatti, l'art. 17, comma 2, del citato D.lgs. 46/1999 ha stabilito che *"Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*.

L'art. 3 del D.lgs. n. 112/1999 fissa le procedure di affidamento.

La legge n. 265/2002 (di conversione, con modificazioni, del DL 24/09/2002 n. 209), ha consentito ai comuni e ai concessionari iscritti all'albo ministeriale (ex art. 53 d.lgs. 446/97) di effettuare la riscossione coattiva delle ingiunzioni fiscali ex R.D. n.

639/1910 secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 602/1973, che disciplina appunto la "riscossione coattiva" c.d. esattoriale. Tale intervento normativo rende quindi possibile l'applicazione del procedimento dell'espropriazione forzata previsto dal DPR 602/73, senza dover più utilizzare la procedura ordinaria prevista dal RD 639/1910.

La Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) riforma ed innova la riscossione degli enti locali, introducendo il versamento diretto di tutte le somme alla tesoreria dell'ente, disciplinando l'accesso ai dati dei soggetti affidatari della riscossione, la dilazione dei pagamenti, l'istituto dell'accertamento esecutivo.

L'articolo 17 bis del DL 76/2020 «Semplificazioni», convertito in Legge (120/2020), per rafforzare ulteriormente l'attività di esecuzione forzata, riconosce anche agli enti locali, e ai concessionari da loro incaricati, il potere di accedere all'Anagrafe tributaria per acquisire dati e informazioni sui conti correnti dei soggetti debitori e sui rapporti che gli stessi intrattengono con banche, assicurazioni, società di gestione del risparmio, intermediari finanziari e con ogni altro operatore finanziario.

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Considerato che l'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012, fa riferimento agli "obblighi di servizio pubblico e universale", nel presente paragrafo si esamina brevemente il significato di tali termini ed i connessi obblighi, tenuto presente che il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali, sono inquadrabili tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica.

Il servizio pubblico può essere individuato come attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato.

Il servizio universale è invece definito in considerazione degli effetti perseguiti, tesi a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

Le due definizioni rappresentano, in definitiva, i due lati di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" l'attenzione è rivolta al soggetto pubblico che deve esplicitare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza sugli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Il Consiglio di Stato (sentenza 1 aprile 2011, n. 2012) ha chiarito che si è in presenza di un servizio di interesse economico generale a condizione che "il servizio sia volto a soddisfare direttamente bisogni della collettività e sia direttamente fruibile da parte dei cittadini: che il rischio per la gestione del servizio sia assunto dal gestore e non sia a carico dell'amministrazione; che la remunerazione avvenga tramite tariffazione e gravi sugli utenti; che il rapporto sia trilaterale tra amministrazione-appaltatore o concessionario e utenti".

La Corte Costituzionale (sentenza n. 325 del 2010) ha stabilito che vi è una sostanziale coincidenza tra servizi di interesse economico generale e servizi pubblici a rilevanza economica.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, essi vanno ricercati nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

In tal senso sono giustificati gli interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 5284 del 27 ottobre 2014, ha affermato che la riscossione dei tributi deve essere considerata quale attività di servizio pubblico e la decisione circa le sue modalità di gestione, nonché la conseguente determinazione di indire una procedura negoziata per la scelta del soggetto incaricato di gestire il servizio stesso, costituiscono senz'altro una scelta di "*organizzazione di pubblici servizi*" che rientra dunque nell'ambito di applicazione dell'art. 42, lett. e), del Tuel. La qualificazione dell'attività di riscossione dei tributi quale servizio pubblico comporta l'applicazione di tutte le disposizioni vigenti per gli incaricati alla gestione di pubblico servizio, con specifico riferimento ai delitti contro la P.A. e ai reati privati contro la stessa.

Il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali possiede le caratteristiche di servizio pubblico a rilevanza economica. Per effetto del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge 01 dicembre 2016 n. 225, è stata disposta la soppressione di Equitalia S.p.A. a far data dal 01.07.2017, con la conseguenza che gli enti locali, in virtù del succitato D.Lgs. n. 446/1997, possono decidere di:

- affidare le attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie all'Agenzia delle entrate operante per il tramite di un ente pubblico economico denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione" (AER);
- affidare, con gara, a soggetti privati abilitati di cui all'articolo 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 tale compito;
- effettuare direttamente la riscossione coattiva.

Il perseguimento di una maggiore equità fiscale, strettamente correlata alle politiche finanziarie che l'ente deve ricercare, giustifica interventi, da parte dell'ente concedente, diretti alla determinazione di alcuni elementi imprescindibili come l'esatta applicazione delle procedure, i livelli essenziali di servizio e le forme di monitoraggio ed è, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, già in sede di gara, attraverso il progetto presentato, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio degli utenti – contribuenti, a proporre una riduzione dei costi di riscossione e una semplificazione del rapporto con il contribuente.

Il servizio di cui alla presente relazione è da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio, la cui erogazione da parte del concessionario deve avere carattere di regolarità, continuità e completezza.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Il servizio verrà affidato mediante espletamento di una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016. La concessione verrà affidata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti... omissis...e con predeterminazione dei criteri selettivi”.

L'affidamento in concessione pur non essendo tipizzato sul piano normativo comunitario, costituisce comunque una procedura concorsuale in grado di considerare ed assicurare il rispetto dei principi comunitari, che discendono dal Trattato, su cui basa il sistema degli affidamenti e, pertanto, l'Ente dovrà in ogni caso garantire ed applicare, a titolo esemplificativo, i principi riguardanti:

- a) il divieto di discriminazione basato sulla nazionalità dei concorrenti;
- b) la libera prestazione di servizi;
- c) la parità di trattamento;
- d) la trasparenza e adeguata pubblicità;
- e) la proporzionalità.

La scelta di affidare la gestione dei servizi oggetto della concessione attraverso una gara ad evidenza pubblica rappresenta l'espressione di una volontà di garantire forme più ampie di tutela della concorrenza. Con determinazione della Responsabile del Servizio Gestione Tributi, facendo seguito agli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, si procederà all'indizione di una procedura di gara aperta da aggiudicare a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.

L'offerta economica sarà valutata in termini di *percentuale di aggio del concessionario*, relativa alla riscossione coattiva delle entrate in questione.

L'offerta tecnica sarà valutata in termini di *esperienza professionale del concessionario, di numero di giorni di apertura settimanale dello sportello al pubblico (il quale dovrà necessariamente essere stabilito nel territorio del Comune, al fine di agevolare il più possibile il rapporto col contribuente), di ore di apertura giornaliera del medesimo sportello, personale addetto al servizio, fruibilità di servizi all'utenza resi via web con link dal sito internet istituzionale del Comune e su dispositivi mobili, anche a mezzo APP integrata con l'applicazione Io, che permetterà ai cittadini di effettuare autocertificazioni, di presentare istanze e dichiarazioni o di effettuare pagamenti, tramite PagoPa.*

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO IN ESSERE

Attualmente il servizio di Riscossione coattiva dei Tributi comunali è stato delegato, ad Agenzia delle Entrate – Riscossione soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione

pubblica della riscossione nazionale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'artt. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n.193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 1/12/2016 n.225, rimettendo al singolo Responsabile di Settore, la valutazione della migliore scelta per la riscossione coattiva dei crediti comunali di propria competenza.

Tra le modifiche che il legislatore ha introdotto mediante la legge di bilancio 160/2019, vi è il completamento dell'obbligo di incasso delle somme direttamente sul conto degli enti impositori, in caso di riscossione esternalizzata. Infatti, il comma 786 dell'articolo 1 interviene in modifica l'articolo 2 bis del dl 193/2016, il decreto che, oltre a istituire Agenzia delle Entrate – riscossione, introduce l'obbligo di incasso sui conti degli enti in caso di concessione esterna della riscossione.

Il seguente comma 790 detta regole ben precise a garanzia delle operazioni di rendicontazione e per assicurare la liquidazione dei corrispettivi a favore dei concessionari prevedendo:

- l'accesso ai conti correnti dell'ente al solo fine di verifica e rendicontazione dei versamenti, con una modalità quindi non operativa;
- salvo che vi sia una diversa previsione contrattuale, il concessionario trasmette, entro il 10 del mese, sia all'ente affidante sia al tesoriere, la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente. Decorso 30 giorni dalla ricezione della rendicontazione, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente impositore, il tesoriere accredita a favore del concessionario le somme di competenza prelevandole dai conti correnti dedicati, entro i successivi 30 giorni (si applica in assenza di una diversa previsione contrattuale).

La modifica del conto per l'incasso comporta che i sistemi di pagamento per favorire i versamenti dei contribuenti sono quelli resi disponibili dai comuni e non dalle società di riscossione dato non potranno più utilizzare canali associati a conti propri.

Il servizio si pone gli obiettivi :

- di migliorare i livelli di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie
- supportare i contribuenti negli adempimenti posti a loro carico;
- la gestione del contenzioso delle entrate specificatamente affidate al concessionario.

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

L'importo del gettito di riscossione coattiva, atteso dalle attuali poste tributarie ed extratributarie da avviare alla riscossione coattiva è stimato attualmente in circa € 8.000.000,00 . Pertanto è necessario attivare procedure in grado di velocizzare i procedimenti di riscossione forzata e incrementare i flussi di entrata.

La gestione del servizio in oggetto è remunerata sulla base del 20,00 % base asta a ribasso per il servizio di riscossione coattiva delle entrate Tributarie ed extratributarie.

COMPENSAZIONI ECONOMICHE

In generale, le compensazioni possono rappresentare eventuali apporti finanziari addizionali che gli enti locali corrispondono al soggetto affidatario del servizio pubblico locale.

A livello comunitario, consistono negli emolumenti economici che un ente pubblico può riconoscere a un soggetto affidatario di un servizio economico d'interesse generale. Non sempre le compensazioni sono riconosciute compatibili con il diritto comunitario

potendo essere ad esempio qualificate come aiuti di stato.

Come già specificato, il presente servizio è compensato unicamente ad aggio.

I soggetti passivi dei tributi effettueranno i versamenti **su apposito conto corrente del Comune**, fino alla piena operatività di PagoPa, che diventerà a brevissimo il principale canale di riscossione.

Il Concessionario è tenuto a trasmettere la rendicontazione, entro il giorno 10 del bimestre precedente all'ente affidante, nei successivi 30 giorni l'Ente verifica i dati trasmessi e successivamente il Concessionario emette la fattura delle proprie competenze riferite alle somme contabilizzate nel bimestre precedente e affluite sui conti correnti dell'ente, il quale provvederà entro 30 giorni alla liquidazione e al pagamento della fattura emessa dal Concessionario.

Non sono previste forme di compensazione economica a carico del Comune.

CONCLUSIONI

Il Comune di Cassano all'Jonio intende, pertanto, individuare un Concessionario che svolga in via continuativa e professionale le attività predette nel rispetto della normativa vigente in materia, relativa sia a questioni tecniche, amministrative, assicurative, sociali, fiscali, oltre alle disposizioni che saranno oggetto del Capitolato d'Oneri, del disciplinare di gara e di tutti gli altri atti di gara che andranno a costituire lex specialis dell'intera procedura.

Cassano all'Jonio, 10/11/2021

Il Responsabile Settore Tributi

Dott.ssa Samuela Golia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

